

Bruxelles, 9 ottobre 2024
(OR. en)

14370/24

Fascicolo interistituzionale:
2024/0243(NLE)

UD 209
MED 43
COMER 118
ECOFIN 1121
POLCOM 269

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 ottobre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 441 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 441 final.

All.: COM(2024) 441 final

Bruxelles, 9.10.2024
COM(2024) 441 final

2024/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare da parte dell'Unione nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("il comitato misto") in relazione alla prevista adozione di una decisione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

La convenzione istituisce un quadro multilaterale di norme in materia di origine per una rete di accordi di libero scambio e si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi. La convenzione prevede l'applicazione del cumulo diagonale tra le 25 parti contraenti della convenzione: Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina², Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo*, Isole Faerøer, Repubblica di Moldova, Georgia e Ucraina ("le parti contraenti"). La convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.

La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione riveduta"). La decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025³.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione adotta le modifiche alla convenzione, la gestisce e ne garantisce la corretta attuazione a norma dell'articolo 4. Conformemente all'articolo 12 del regolamento interno del comitato misto, le decisioni del comitato misto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore, presenti o rappresentate alla riunione del comitato misto.

Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore hanno diritto di voto. Ciascuna parte contraente dispone di un voto.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nel corso della sua 16a riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è stabilire le condizioni generali per l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione.

L'atto previsto vincolerà le parti contraenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il quale così recita: "Il comitato misto adotta mediante decisione modifiche alla presente convenzione".

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

³ GU L, 2024/390, 19.2.2024.

Inoltre l'articolo 4, paragrafo 3, ultima frase, recita: "Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni."

È opportuno che la presente modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto entri in vigore il 1° gennaio 2025.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

All'inizio del 2020 la Commissione europea ha informato le parti contraenti della convenzione che la maggior parte dei partner commerciali aveva riscontrato l'impossibilità di fornire certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale nella debita forma (ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro o nel formato cartaceo corretto). Questo era dovuto all'interruzione dei contatti tra le amministrazioni doganali e gli operatori economici in numerose parti contraenti a causa della pandemia di COVID-19.

Sono state adottate misure eccezionali su base di reciprocità al fine di garantire la piena attuazione degli accordi. Le autorità doganali sono state invitate ad accettare certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti, oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online).

Le parti contraenti hanno riconosciuto che le misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 avevano effetti positivi sugli scambi preferenziali e hanno manifestato interesse a proseguire le buone pratiche introdotte nell'ambito delle misure eccezionali. In tale contesto hanno riconosciuto l'importanza di introdurre mezzi elettronici e di collaborare per un sistema comune basato sulle prove dell'origine elettroniche e sulla cooperazione amministrativa elettronica nella regione paneuromediterranea (PEM).

Le parti contraenti ritengono che il passaggio a un sistema che rilasci certificati di circolazione per via elettronica e preveda la cooperazione amministrativa elettronica nell'ambito della convenzione costituisca il primo passo verso la piena digitalizzazione delle prove dell'origine in tutta la regione PEM. Questo è particolarmente importante alla luce dell'imminente entrata in vigore della modifica della convenzione ("la convenzione riveduta").

Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per: i) la presentazione di domande di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente; ii) il rilascio di tali certificati; e iii) l'archiviazione delle informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine ("il sistema e-PoC UE") dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.

Il 7 dicembre 2023 il comitato misto ha adottato la raccomandazione n. 1/2023⁴ sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione.

La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni. Una volta soddisfatte, esse consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.

Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.

⁴ GU L, 2024/243, 15.1.2024.

Per fornire un quadro giuridico chiaro e garantire la coerenza nell'uso dei certificati elettronici nel contesto del passaggio dalla convenzione attuale alla convenzione riveduta, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, la convenzione dovrebbe essere modificata di conseguenza per stabilire i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice I.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito mediante un accordo, ossia la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche alla convenzione ed è pertanto opportuno che sia pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/94/UE¹ del Consiglio ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto istituito dalla convenzione ("il comitato misto") può adottare modifiche della convenzione mediante decisione.
- (3) Il comitato misto, durante la sua 16a riunione, è chiamato ad adottare una decisione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente.
- (4) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto², che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Il 7 dicembre 2023 il comitato misto ha adottato la raccomandazione n. 1/2023³ sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione. Per fornire un quadro giuridico chiaro e garantire la coerenza nell'uso dei certificati di circolazione elettronici nel contesto del passaggio dalle norme attuali alle norme rivedute della convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, la decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificata al fine di includere i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice I della convenzione riveduta.

¹ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj)).

² Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

³ Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente (GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj>).

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 16a riunione del comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente